



Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

***Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo***

Aggiornamento n. 1 – settembre 2023

INDICE

Premessa

PARTE GENERALE

1. Profilo della società
 - 1.1. Definizioni.
2. Il Decreto Legislativo 231/2001.
 - 2.1. I Reati previsti dal Decreto.
 - 2.2 Elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità della persona giuridica.
3. Struttura ed elementi del Modello.
4. Destinatari del Modello.
5. Organismo di Vigilanza.
 - 5.1. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
6. Whistleblowing
7. Sistema sanzionatorio.
8. Diffusione del Modello.
9. Adozione del Modello e successive modifiche.
10. Introduzione alla Parte Speciale.

PARTE SPECIALE

1. Elenco dei Reati.
2. Individuazione delle Attività Sensibili.
3. Criteri generali di comportamento.
 - 1. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**
 - 1.1. Tipologia di Reati.
 - 1.2. Profili di rischio.
 - 1.3. Presidi e protocolli.
 - 1.4. Organismo di Vigilanza.
 - 2. Reati Ambientali.**
 - 2.1. Tipologia di Reati.
 - 2.2. Profili di rischio.
 - 2.3. Presidi e protocolli.
 - 2.4. Organismo di Vigilanza.

3. Reati societari e tributari.

3.1. Tipologie di Reato.

3.2. Profili di rischio.

3.3. Presidi e protocolli.

3.4.. Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale.

4. Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.1. Tipologie di Reati.

4.2. Profili di rischio.

4.3. Presidi e protocolli.

5. Reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Autorità giudiziaria.

5.1. Tipologie di Reati.

5.2. Profili di rischio.

5.3. Presidi e protocolli.

6. Reati informatici e di trattamento illecito di dati, Reati contro l'industria e il commercio e Reati in materia di violazione del diritto d'autore.

6.1. Tipologia di Reati.

6.2. Profili di rischio.

6.3. Presidi e protocolli.

PREMESSA.

Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “MOG” o “Modello”) ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche “Decreto”).

Esso è il frutto di un’attenta e costante attività di analisi condotta all’interno della struttura societaria di INTERCAR SPA (di seguito anche “INTERCAR” o “Società”), con lo scopo di dotare INTERCAR di un sistema integrato e coerente di regole e procedure finalizzate a prevenire e minimizzare il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che fanno parte della compagine societaria o che agiscono per suo conto e in suo nome e, segnatamente, dei reati espressamente contemplati dal Decreto.

Il Modello costituisce, inoltre, uno strumento efficace di gestione aziendale, in funzione di creazione e protezione del valore della Società.

Al riguardo, attraverso l’adozione del Modello, INTERCAR si propone, in particolare, di:

- consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- diffondere ed affermare una cultura d’impresa improntata alla legalità e alla non discriminazione, con l’espressa riprovazione da parte di INTERCAR di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni aziendali e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- prevedere un’efficiente e proporzionata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all’informazione interna ed esterna;
- garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all’interno dell’organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l’attività in concreto svolta da INTERCAR;
- individuare e descrivere le attività svolte da INTERCAR in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva conoscenza del Modello, in tutte le sue parti costitutive, da parte di tutti coloro che operano nell’impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio di commissione di reati.

PARTE GENERALE

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ.

INTERCAR SPA è un'impresa con sede produttiva e legale in Via Bonfadina, 4, 25046, Cazzago San Martino (BS).

La Società opera nel mercato auto-motive producendo dischi freno e tamburi freno, sia per il primo impianto sia per l'aftermarket, offrendo un servizio completo dal design, all'engineering fino alla marcatura dei prodotti finiti, alla personalizzazione e gestione del packaging e alla logistica.

INTERCAR è riconducibile, tramite NUOVA TECNODELTA SPA che ne detiene il 50% del capitale sociale, al Gruppo OMR.

Per un ulteriore approfondimento, anche sotto il profilo storico ed economico, sulla Società nonché sul Gruppo OMR, si rimanda ai siti web www.omrautomotive.com e www.intercar.org.

1.1. DEFINIZIONI.

Decreto: il Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Reati: le fattispecie di reato in relazione alle quali è prevista l'operatività della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti;

Attività Sensibili: le attività di INTERCAR nel cui ambito sussiste il plausibile rischio, anche potenziale, di commissione di Reati, come emerso in fase di analisi e valutazione dei rischi (*risk assessment*);

Gruppo: il gruppo di società controllate o partecipate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da OMR HOLDING SPA e operanti in Italia nel comparto *auto-motive*;

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa e/o funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;

Dipendenti: i soggetti aventi con INTERCAR un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro;

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente pro tempore in vigore ed applicati da INTERCAR;

Collaboratori e Consulenti: i prestatori di servizi professionali che agiscono in nome e/o per conto di INTERCAR in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

Fornitori: i fornitori di beni, lavori e opere nonché di servizi non professionali di INTERCAR;

Amministratori e Sindaci: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di INTERCAR;

Soggetti Terzi: Collaboratori, Consulenti, Fornitori, clienti, partner commerciali e industriali di INTERCAR;

Delega: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, recepita nel sistema organizzativo aziendale;

Procura: negozio giuridico unilaterale, formalizzato dinanzi ad un notaio, con cui INTERCAR attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di terzi;

Procedure Aziendali: tutte le procedure e i protocolli operativi, organizzativi e gestionali pro tempore vigenti in INTERCAR rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto, in particolare là dove facenti parte di Sistemi soggetti a certificazione, che hanno lo scopo di disciplinare lo svolgimento dei processi, definendo, per ciascuna fase di essi, i ruoli, le responsabilità, la tempistica e le modalità operative di attuazione e di controllo definendo, quando necessario, anche quali materiali, apparecchiature e documenti utilizzare e le modalità di registrazione dei risultati;

Informazioni Aziendali: tutti i dati, il know-how, il contenuto di documenti ed elaborati, di qualsiasi natura, genere e su qualsiasi supporto, di proprietà, in possesso o in detenzione di INTERCAR o riferiti o riferibili alle attività di INTERCAR a qualsiasi titolo e in qualsiasi ambito;

Pubblica Amministrazione (anche P.A.): i dipendenti di qualsiasi ufficio, ente o governo pubblico locale, nazionale o estero, di agenzie o autorità amministrative indipendenti, di organizzazioni pubbliche internazionali (ad es. Nazioni Unite, Banca Europea degli Investimenti, Commissione Europea, Parlamento europeo, ecc.), chi ricopre cariche elettive in tali enti e organizzazioni, i candidati a cariche pubbliche, gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione pubblica statale, regionale o locale o di ogni altra simile organizzazione, qualsiasi soggetto che ricopra incarichi legislativi, amministrativi o giudiziari di qualsiasi ordine e grado ovvero che agisce come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

Organismo di Vigilanza (anche ODV): organismo indipendente e dotato di autonomi poteri nominato dalla Società per vigilare e garantire il rispetto del Codice e l'adeguatezza Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001;

Codice Etico: il Codice etico adottato a livello di Gruppo;

Segnalazioni whistleblowing: le segnalazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), del D.lgs. 24/2023.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante le disposizioni normative riguardanti la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità della persona giuridica qualora determinati Reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a)** da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e/o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti apicali);
- b)** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a), fra le quali sono compresi, oltre ai Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e i Fornitori, là dove essi svolgano attività sotto la direzione e, soprattutto, il controllo dei Soggetti di apicali (Soggetti subordinati).

La responsabilità della persona giuridica, inoltre, è:

- 1)** aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla responsabilità (penale) delle persone fisiche che hanno commesso il reato;
- 2)** diretta e autonoma rispetto a quella della persona fisica.

La responsabilità dell'impresa può inoltre ricorrere anche nella forma del tentativo, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.).

La responsabilità dell'ente, infine, può sussistere anche là dove l'apicale o il sottoposto autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente medesimo.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio esclusivamente con riferimento alla commissione di alcune specifiche fattispecie criminose (cd. Reati-presupposto).

Quanto alle conseguenze, l'accertamento dell'illecito previsto dal Decreto espone l'ente all'applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività.

In particolare, l'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore in caso di commissione dei Reati ha il preciso intento di colpire direttamente e in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzioni: amministrative pecuniarie (art.10), interdittive (art.13), pubblicazione della sentenza (art. 18), confisca (art.19).

La sanzione base comminata per ogni illecito amministrativo dipendente dai Reati, che costituisce - a tutt'oggi - il perno del sistema sanzionatorio del Decreto, è la sanzione pecuniaria.

Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

- a)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b)** la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c)** il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, o la revoca di quelli già concessi;
- e)** il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. Il decreto prevede peraltro la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive in sede cautelare quando: (i) sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato; (ii) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni (art. 15):

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare

un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Nei confronti dell'ente, infine, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Anche per tale ipotesi è possibile il sequestro preventivo o conservativo di dette somme o di detti beni.

In caso di commissariato giudiziale, è prevista la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività.

La Società può altresì rispondere dei Reati commessi all'estero, quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Con riferimento, invece, alle società controllanti altre società, esse possono ritenersi responsabili per il reato commesso nell'attività della controllata qualora questo sia stato commesso nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante (e ferma restando la necessità di dimostrarne anche una colpa di organizzazione).

2.1. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono riportate e aggiornate, con descrizioni esplicative ed esemplificative e relativi riferimenti giurisprudenziali, nell'elenco dei Reati allegato al presente Modello, al quale, per speditezza espositiva e pronta fruibilità, si rimanda.

2.2 ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELLA PERSONA GIURIDICA.

Elemento costitutivo, di natura oggettiva, della responsabilità della persona giuridica è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita prevista dal Decreto sia compiuta da un soggetto in posizione apicale o subordinata *«nell'interesse o a vantaggio della società»* e non *«nell'interesse esclusivo proprio o di terzi»*.

Per rendere responsabile l'ente è sufficiente che interesse o il vantaggio sia per l'impresa anche solo parzialmente coincidente con quello di chi agisce, dovendosi escludere la responsabilità solo là

dove il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse o conseguito un vantaggio esclusivamente proprio o di terzi.

I concetti di «interesse» e «vantaggio» non vanno intesi come concetto unitario, ma ciascuno con propria autonomia concettuale.

A questo proposito occorre osservare che il richiamo alla commissione del reato nell'interesse dell'ente caratterizza in senso soggettivo la condotta delittuosa (indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato) ed è dunque requisito che è verificato dal giudice "ex ante" rispetto alla condotta stessa.

Al contrario, il vantaggio ottenuto dall'ente attraverso il fatto illecito è elemento oggettivo che prescinde dalla volontà del reo (facendo riferimento all'oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente) ed è quindi verificato "ex post".

Sicché, se un interesse dell'ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'impresa.

Il nesso di imputazione soggettivo della responsabilità degli enti è tipizzato dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 e ruota intorno al concetto di colpa in organizzazione.

Ossia, l'ente è responsabile solo là dove si dimostri che non sono stati predisposti quegli accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Ciò consente di affermare che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, in conformità col principio costituzionale della «personalità» della responsabilità penale (art. 27 Cost.).

Il reato presupposto commesso dalla persona fisica costituisce così soltanto il presupposto ma non l'oggetto della responsabilità dell'ente, che è appunto fondato, oltre che sugli elementi oggettivi dell'interesse e del vantaggio, anche sull'elemento soggettivo della colpa in organizzazione, legata questa all'omissione di misure atte a impedire quel determinato tipo di reato.

La colpa in organizzazione dell'ente ha, dunque, la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, cioè di elemento costitutivo del fatto tipico, rinvenibile in una condotta o in una omissione "colpevole" (ossia, rimproverabile); detta colpa è pertanto distinta dalla colpa degli autori materiali del reato.

Gli stessi articoli 6 e 7 del Decreto prevedono, infatti, l'esonero dalla responsabilità per l'ente là dove esso dimostri:

- ✓ di avere adottato ed efficacemente attuato (prima della commissione del fatto) un «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati»;
- ✓ di avere istituito (prima della commissione del fatto) un Organismo di Vigilanza all'interno della società, dotato di autonomia d'iniziativa e controllo nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'efficacia del Modello nonché sul suo aggiornamento;

- ✓ che le persone che hanno commesso il Reato (in particolare i Soggetti apicali) abbiano agito eludendo «*fraudolentement*» il Modello. La frode cui allude il Decreto non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile dimostrare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello, richiedendosi la dimostrazione di un «aggiramento volontario» (ossia tramite una condotta ingannevole, falsificatrice o subdola delle “misure di sicurezza”, idonea a forzarne l'efficacia);
- ✓ che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La semplice adozione di un Modello organizzativo non basta quindi, di per sé, ad esimere una società dalla responsabilità amministrativa. È richiesta, infatti, la sua reale ed effettiva applicazione, che va monitorata dall'ODV tramite periodiche verifiche.


Nel corso degli anni, in primis ad opera della giurisprudenziale, si sono specificato i requisiti necessari perché il Modello abbia efficacia esimente. Esso deve, innanzitutto, essere costruito *ad hoc* aderendo alla specifica realtà aziendale. Per far ciò, il Modello deve:

- essere adottato e implementato attraverso una mappatura dei rischi di reato specifica, esaustiva e aggiornata, con riferimento all'evoluzione sia dell'operatività aziendale, sia dei dettati normativi (cd. *risk assesment*);
- prevedere che i componenti dell'organismo di vigilanza posseggano capacità specifiche;
- prevedere specifici protocolli diretti ad organizzare le attività aziendali a rischio al fine di prevenire la commissione di reati;
- essere affiancato da attività di formazione rivolta al personale (latamente inteso), indirizzata in particolare ai soggetti che operano in specifiche aree di rischio e ai preposti al controllo interno;
- introdurre un sistema disciplinare/sanzionatorio per il mancato rispetto (o per la mancata vigilanza circa il rispetto) delle misure indicate nel Modello, nel Codice Etico e negli specifici protocolli aziendali; sistema valido non solo verso il personale, ma anche verso soggetti terzi di cui l'ente si avvale;
- prevedere obblighi d'informazione, costante e strutturata, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, dalla quale possano emergere indici rappresentativi dello stato dei rischi, con particolare riferimento alle aree e alle attività individuate, in sede di *risk assesment*, come maggiormente esposte;
- prevedere l'effettuazione di controlli e verifiche, sia di routine che a sorpresa, nei confronti delle aree e delle attività aziendali reputate maggiormente a rischio di commissione d'illeciti;
- istituire appositi canali, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie in tema di whistleblowing, di segnalazione e relativa gestione di eventuali illeciti amministrativi, civili o penali

commessi o che potrebbero essere commessi in ambito lavorativo, ovvero di violazioni del Codice e dei Modelli;

- tutelare, la riservatezza del segnalato, del segnalante e della segnalazione, assicurando che la stessa non conduca a qualsivoglia forma di ritorsione nei confronti del segnalante e di eventuali altre persone che lo hanno assistito nella segnalazione.

In estrema sintesi, quanto sopra può essere così rappresentato:



3. STRUTTURA ED ELEMENTI DEL MODELLO.

Il presente Modello è redatto e aggiornato sulla base delle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo» elaborate e aggiornate da Confindustria.

Sulla scorta di tali linee guida, il percorso per l'elaborazione iniziale e la costante implementazione del presente Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione iniziale e, con riferimento all'evoluzione sia dell'operatività aziendale, sia dei dettati normativi, individuazione successiva delle aree potenzialmente a rischio, volta a accertare in quali aree/settori aziendali sia plausibilmente possibile la realizzazione di comportamenti illeciti, con

particolare riferimento alla plausibile realizzabilità delle fattispecie di cui al D.lgs. 231/2001 (Attività Sensibili);

- valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla Società nelle attività Sensibili e individuazione delle eventuali aree di miglioramento in ottica preventiva (*gap analysis*);

- predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi nello svolgimento delle Attività Sensibili attraverso l'adozione di appositi protocolli, o l'aggiornamento di quelli esistenti, nelle aree di miglioramento individuate.

Il Modello è così costituito da una "Parte Generale" (pubblica e fruibile via web) e da una "Parte Speciale" (riservata ad uso esclusivo interno alla Società tramite la rete intranet aziendale), predisposta per le specifiche tipologie di Reati previsti dal Decreto la cui commissione è ritenuta – sulla base della mappatura e del monitoraggio costante dei rischi – plausibilmente ipotizzabile in INTERCAR in ragione del proprio oggetto sociale, dell'attività concretamente svolta e della normativa ad essa applicabile.

Il Codice Etico, contenente i principi generali e i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano nel e col Gruppo INTERCAR, costituisce parte integrante del Modello, pur avendo finalità e portata in parte differenti da questo.

Fa altresì parte integrante del Modello l'allegato elenco aggiornato e commentato dei Reati presupposto.

Parimenti, sono parti integranti del Modello, e la violazione delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal medesimo. le Procedure Aziendali, così come sopra definite e consultabili interattivamente nella Parte Speciale, in particolare quelle facenti parte: (i) del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme IATF 16949 e ISO 9001, certificato da ente terzo, (ii) del Sistema aziendale di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001, (iii) del sistema organizzativo e di norme procedurali di gestione dell'ambiente conforme alla norma ISO 14001.

Anche il sistema di deleghe, poteri di firma e procure adottato da INTERCAR, assicurando una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali, costituisce – infine - strumento sia di prevenzione dei Reati, sia d'identificazione successiva dei soggetti eventualmente coinvolti. In quanto tale, anche esso è parte costitutiva del Modello.

Per rendere il Modello maggiormente efficace, tali documenti, unitamente agli Allegati, ne costituiscono quindi la parte prontamente variabile, poiché soggetta a continuo monitoraggio e aggiornamento da parte delle Funzioni aziendali competenti, fuori dalla procedura formale di adeguamento del Modello in senso stretto, di competenza esclusiva del CDA.

Per ciascuna materia e/o attività considerata, i principi e le regole di condotta contenuti nella Parte Speciale del presente Modello integrano e completano il contenuto precettivo degli elementi facenti parte del Modello come sopra specificati.

Per ciascuna materia e/o attività considerata, in caso di difformità, i principi e le regole di condotta contenuti nella Parte Speciale del presente Modello prevalgono sul contenuto precettivo degli altri elementi facenti parte del Modello sopra specificati.

4. DESTINATARI DEL MODELLO.

Le regole contenute nel Modello si applicano ai Dipendenti, agli Amministratori e ai Sindaci, a chi svolge, anche in via di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, agli amministratori e ai dipendenti delle altre società del Gruppo OMR là dove svolgessero un servizio in nome, per conto o nell'interesse della Società, ai componenti dell'ODV nonché, sulla base di specifiche clausole contrattuali e/o disposizioni del Modello, ai Soggetti Terzi (tutti, di seguito, i "Destinatari del Modello").

5. ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche CDA) istituisce l'Organismo di Vigilanza, che deve possedere i seguenti requisiti:

a) Autonomia e indipendenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b), del Decreto, l'Organismo è dotato di «*autonomi poteri d'iniziativa e controllo*» e può accedere a tutte le informazioni e a tutta la documentazione aziendale, fermi restando i limiti in materia di tutela della privacy e di whistleblowing.

Ai Dipendenti è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione all'ODV nell'esercizio dei propri poteri d'iniziativa e controllo espliciti all'interno della Società.

A garanzia della propria autonomia e indipendenza l'ODV gode d'autonomia patrimoniale, essendo dotato di adeguato budget, deliberato e ripristinato dal CDA, eventualmente anche su richiesta dello stesso ODV, da utilizzare per l'assolvimento delle proprie funzioni.

All'ODV non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri d'intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività di INTERCAR.

b) Professionalità.

L'ODV deve essere professionalmente qualificato.

L'ODV, in particolare, deve essere composto da soggetti che garantiscano all'organismo il possesso di specifiche e sperimentate capacità professionali, in particolare, di natura giuridica, di *risk management* e *compliance* aziendale, nonché in materia ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi lavoro.

A tal fine, l'ODV si può avvalere anche di competenze tecniche esterne, attingendo dal proprio budget, o interne al Gruppo.

c) Continuità di azione.

L'ODV deve esercitare con continuità le proprie prerogative, al fine di vigilare costantemente sull'attuazione e l'implementazione del Modello, per garantirne nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza, predisponendo/proponendo tutti gli aggiornamenti necessari in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello; significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; modifiche normative.

In particolare, l'ODV ha il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello nel tempo anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le Procedure Aziendali previste dal Modello stesso, formulando, ove necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- promuovere l'attivazione di eventuali provvedimenti disciplinari in casi di documentata violazione delle leggi, delle regole indicate o richiamate dal Modello, delle Procedure Aziendali, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico.

5.1. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Modello, nomina e revoca l'Organismo di Vigilanza e il suo Presidente, determinandone (per i membri non appartenenti alla Società o al Gruppo OMR) i relativi compensi. Tali compensi possono essere definiti a livello di Gruppo.

Il Presidente deve essere un professionista esterno alla Società e al Gruppo.

In ogni caso, non può essere eletto membro dell'ODV e, se nominato, decade immediatamente, chi:

- si trova in una delle cause d'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.;

- è sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile; (iii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; (iv) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno e sei mesi, per un qualunque altro delitto non colposo.

I membri dell'ODV rilasciano dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui sopra.

La revoca dei singoli membri può essere disposta, in qualsiasi momento, per giusta causa e, in particolare, nel caso di grave inadempimento dei propri doveri, così come definiti dal Modello, ovvero a seguito di risoluzione del rapporto di dipendenza con la Società o col Gruppo OMR o di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nella prima riunione utile. Nel frattempo, l'ODV garantisce comunque la propria continuità d'azione.

L'ODV è composto da tre membri. Al Presidente possono essere delegate specifiche funzioni.

I membri dell'ODV durano in carica tre anni e possono essere rinominati. I membri dell'ODV restano in ogni caso in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.

I membri dell'ODV, nonché i soggetti dei quali l'ODV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al CDA.

L'ODV si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o da due dei suoi membri. L'ODV si riunisce inoltre almeno una volta l'anno congiuntamente con il Collegio Sindacale.

Le riunioni possono essere tenute anche in tele o video conferenza.

La convocazione è predisposta dal Presidente e inviata a mezzo posta elettronica o sms o WhatsApp, almeno tre giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. In casi di urgenza, tali termini sono ridotti a un giorno. Nella riunione può essere direttamente fissata la data della riunione successiva. Per i presenti, tale determinazione sostituisce la convocazione.

Le riunioni dell'ODV sono valide con la presenza di almeno due dei suoi membri, purché uno dei due presenti sia il Presidente. Nelle eventuali votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

La riunione dell'ODV è in ogni caso valida anche senza convocazione là dove siano presenti tutti i componenti.

Di ogni riunione è redatto verbale, conservato riservatamente a cura dello stesso ODV.

L'ODV invia (fatte salve eventuali parti coperte da *omissis* là dove ritenuto necessario) il verbale di seduta all'Amministratore delegato, al Presidente del CDA e Collegio sindacale e, eventualmente anche in stralcio o in forma riassuntiva, ai soggetti che l'Organismo di volta in volta ritiene debbano essere interessati dal contenuto del verbale medesimo.

L'ODV, annualmente, relaziona al CDA sull'attività svolta, col rendiconto delle spese eventualmente sostenute attingendo dal proprio budget.

Flussi informativi.

Deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione e alle segnalazioni prescritte nel Modello, ogni informazione attinente all'attuazione e all'implementazione del Modello.

In particolare, fatto salvo quanto specificamente previsto in materia di segnalazioni whistleblowing e nella Parte Speciale, devono essere prontamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo mail odv@intercar.org. le informazioni concernenti:

- eventuali difformità fra le prescrizioni contenute nel Modello e quelle inserite nelle Procedure Aziendali;
- provvedimenti, ispezioni e ogni altro atto o fatto riguardante organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori e Sindaci e da Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per reati previsti dal Decreto;
- procedimenti disciplinari intrapresi per violazione del Modello o del Codice Etico;
- esiti degli audit interni ovvero condotti dalle società di certificazione, in particolare in materia di salute, sicurezza e ambiente (HSE);
- violazioni o tentativi di violazione del sistema IT o dei dati personali di cui INTERCAR è titolare.

La reiterata violazione dei sopra elencati obblighi informativi costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare previsto dal presente Modello.

6. WHISTLEBLOWING

Visto il disposto di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*), del D.lgs. 24/2023 e ferma restando la possibilità di rivolgersi direttamente all'Autorità competente, INTERCAR, richiede ai Destinatari del Modello – anche nel caso in cui il loro rapporto contrattuale con la Società sia cessato o sia in una fase precontrattuale – qualora ne siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività lavorativa o professionale con INTERCAR, di segnalare quanto segue (e da qui in avanti riassunte quali segnalazioni whistleblowing):

- 1) ogni violazione o il fondato sospetto di ogni violazione commessa, o che, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, potrebbe essere commessa, in violazione del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali in esso richiamate;
- 2) ogni condotta od omissione o il fondato sospetto di ogni condotta od omissione configurante o che, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, potrebbe configurare un Reato inserito nell'elenco dei Reati presupposto allegato al presente Modello;
- 3) ogni eventuale violazione o il fondato sospetto di ogni eventuale violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), numeri 3), 4), 5) e 6) del D.lgs. 24/2023¹.

Al riguardo, INTERCAR ha attivi i sottoindicati canali di segnalazione, i quali garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione:

- A) canale segnalazione scritta tramite il seguente applicativo web dedicato:
www.omrautomotive.it/segnalazioni;
- B) canale segnalazione orale tramite casella vocale registrata al seguente numero dedicato:
+393404256608.

¹ Ossia: 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

La gestione di tali canali è accentrata a livello di Gruppo e affidata ad un soggetto terzo e autonomo rispetto alla Società e al Gruppo individuato nel Presidente pro tempore in carica dell'ODV di OMR SRL (di seguito anche "gestore delle segnalazioni").

Colui che intende effettuare una segnalazione (di seguito "il segnalante") deve indicare: (i) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; (ii) la descrizione del fatto e le modalità con cui se ne è venuti a conoscenza; (iii) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Ove possibile, si richiede altresì di allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Là dove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale da questi scelto o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Al segnalante è rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il gestore delle segnalazioni garantirà interlocuzioni col segnalante con la possibilità di richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni,

INTERCAR assicura e garantisce che la segnalazione whistleblowing o la denuncia all'Autorità giudiziaria competente non condurrà a qualsivoglia forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante e di eventuali altre persone che lo hanno assistito nella segnalazione.

Le segnalazioni, inoltre, non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito. L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

INTERCAR NON considera segnalazioni whistleblowing le segnalazioni anonime, quelle palesemente prive di fondamento per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quelle con contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente nonché quelle che sono già totalmente di dominio pubblico o acquisite solo sulla base d'indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono del pari considerate segnalazioni whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi, escluse, a titolo esemplificativo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici.

Per la classificazione delle segnalazioni pervenute il gestore delle segnalazioni si atterrà, oltre che ai criteri sopra descritti anche ai criteri di cui al Punto 1 della Parte Seconda delle Linee Guida approvate dall'ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Al fine di stabilire l'esistenza dei requisiti di segnalazione whistleblowing, il gestore delle segnalazioni, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato, può, esclusivamente tramite l'ODV della Società, acquisire atti e documenti societari o coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste.

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice per la protezione dei dati personali di cui d.lgs. 196/2003) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice). Le attività istruttorie dovranno essere altresì espletate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni, sulla base di adeguata motivazione, classificate come non whistleblowing, in quanto prive dei necessari requisiti oggettivi o soggettivi, sono comunque conservate e archiviate a cura del gestore delle segnalazioni per tre anni.

La segnalazione motivatamente considerata whistleblowing è trasmessa riservatamente dal gestore delle segnalazioni: (i) all'ODV nei casi sopra elencati ai punti 1) e 2); (ii) all'Amministratore Delegato nei rimanenti casi di cui al punto 3).

Il gestore delle segnalazioni, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, fornisce al segnalante riscontro circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria ovvero il seguito dato o che si intende dare alla segnalazione.

Non spetta in ogni caso al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti eventualmente dalla Società e oggetto di segnalazione.

INTERCAR segnala che la vigente normativa consente di effettuare segnalazioni, anche tramite canale esterno, all'ANAC solo se il canale interno non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni, ovvero se il segnalante: (i) ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, (ii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato

efficace seguito, o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, (iii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Sempre in base alla normativa vigente il segnalante può effettuare una segnalazione consistente nella divulgazione pubblica² là dove egli abbia effettuato una segnalazione interna riguardante i casi di cui al punto 1) di cui non abbia avuto riscontro nei termini previsti e abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro.

INTERCAR segnala altresì che l'accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa, può comportare, se Dipendente, interventi disciplinari fino al licenziamento ai sensi delle norme applicabili e dei contratti collettivi di lavoro. Nel caso di Terzi, può comportare l'interruzione del rapporto con INTERCAR e la richiesta di risarcimento dei danni.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Principi generali.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2001, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello costituisce una condizione necessaria per un'efficace attuazione del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito descritte prescinde dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale, civile o amministrativo avente ad oggetto le medesime condotte contestate in via disciplinare.

Sanzioni per i Dipendenti.

L'inosservanza delle leggi, delle regole indicate o richiamate dal Modello, delle Procedure Aziendali, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo – secondo la gravità dell'infrazione e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 e del vigente CCNL per il Metalmeccanico – all'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;

² Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- ammonizione scritta;
- multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiace chi viola le misure di tutela della riservatezza del nominativo del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione di cui al precedente articolo 6.

Nella scelta della tipologia e dell'entità delle richiamate sanzioni si fa in ogni caso riferimento al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento, alla posizione funzionale e alle responsabilità delle persone coinvolte nei fatti nonché alla gravità degli stessi.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Particolare rigore sarà osservato nei casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite di funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza.

Sanzioni per i soggetti apicali.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle leggi, delle regole indicate o richiamate dal Modello, delle Procedure Aziendali, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, la Società applica le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria applicabile, ivi comprese la revoca delle procure eventualmente conferite e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiace il dirigente che viola le misure di tutela della riservatezza del nominativo del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione di cui al precedente articolo 6.

Le valutazioni circa le sanzioni applicabili sono operate tenuto conto, oltre che del livello di responsabilità e dell'intenzionalità e gravità della condotta, anche della peculiarità del rapporto di lavoro, caratterizzato da rapporto fiduciario, dalla mancanza di un sistema di sanzioni conservative, dal grado di professionalità e disponibilità necessitata per l'attuazione degli obiettivi aziendali.

Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e membri dell'ODV.

Quando la violazione delle leggi, delle regole indicate o richiamate dal Modello, delle Procedure Aziendali, ovvero delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, è compiuta da

Amministratori e Sindaci o da membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti dei responsabili le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile.

Al medesimo regime sanzionatorio soggiacciono i soggetti di cui sopra in caso di violazione delle misure di tutela della riservatezza del nominativo del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione di cui al precedente articolo 6.

Misure nei confronti dei Soggetti Terzi.

Nei confronti dei Soggetti Terzi che realizzino comportamenti in contrasto col Codice Etico e/o con specifici obblighi previsti dal Modello, si potrà dar luogo all'applicazione delle misure relative sanzionatorie così come previste nei singoli contratti, ferma restando la richiesta di ulteriori risarcimenti.

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO.

Ai fini dell'efficacia del Modello, INTERCAR ne garantisce una costante e aggiornata conoscenza e divulgazione con differenti modalità e grado di approfondimento in relazione al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte dai soggetti Destinatari.

Ai medesimi fini INTERCAR predispone comunque per i Dipendenti un'adeguata opera di formazione, modulata in base alla qualifica, alle funzioni concretamente svolte e al livello di rischio dell'area in cui essi operano.

A tutti i Dipendenti è consegnato, con richiesta di dichiarazione di ricevimento, un pacchetto informativo contenente il Codice Etico e una descrizione sintetica del Modello adottato.

Il Modello e il Codice Etico sono integralmente pubblicati e liberamente fruibili nella rete intranet aziendale nonché sul sito web della Società www.intercar.org e del Gruppo OMR www.omrautomotive.com (in tali siti, per quanto riguarda il Modello, limitatamente alla sola Parte Generale).

9. ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il Consiglio di Amministrazione di INTERCAR, salvo quanto di seguito previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modifica del Modello.

Al fine di garantire la costante efficacia e adeguatezza operativa dell'intero sistema di prevenzione adottato, le Procedure Aziendali, ancorché facenti parte del Modello, così come specificato

nel paragrafo 3 della presente Parte generale, sono adottate e modificate dalla Società sulla base della ripartizione delle funzioni e delle competenze pro tempore vigente.

Le Funzioni aziendali adeguano tempestivamente le procedure di propria competenza là dove siano individuate, ovvero segnalate dall'ODV, criticità che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei Reati e di ogni altro comportamento illecito.

Il CDA, d'iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, adegua il Modello qualora siano individuate criticità che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei Reati e di ogni altro comportamento illecito.

Le modifiche del Modello necessitate da mero aggiornamento normativo, da mero aggiornamento o modifica delle modalità interattive di raggiungimento delle Procedure Aziendali di cui alle Parti Speciali, da mero cambiamento di nomenclatura o redazionale/grafico ovvero da circostanze che in ogni caso non ne comportino la revisione sostanziale attesa l'invarianza dei gradi di rischio di commissione dei Reati presenti nella Società, possono essere adottate dall'Amministratore Delegato, d'iniziativa o su richiesta dell'ODV.

E' parimenti di competenza dell'Amministratore Delegato l'aggiornamento, anche su indicazione dell'ODV, dell'elenco dei Reati allegato al Modello, là dove detto aggiornamento non necessiti anche un adeguamento del Modello.

Delle avvenute modifiche/aggiornamenti deve comunque essere informato l'ODV.

10. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.

La successiva Parte Speciale (interattiva e riservata ad uso esclusivo interno alla Società) prende in considerazione, prevedendo specifici criteri di comportamento, sistematizzati nell'ambito del corredo procedurale in vigore, i Reati che, a valle della fase d'individuazione delle Attività Sensibili e di mappatura del rischio e tenuto conto dell'oggetto sociale, dell'attività svolta in concreto dalla Società e della normativa - nazionale e comunitaria - ad essa effettivamente applicabile, potrebbero essere plausibilmente commessi nell'esercizio dell'impresa e per i quali è, quindi, necessaria l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di relativo monitoraggio e controllo.

Tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo solo indiretto per la commissione di Reati, risultando meramente prodromiche alla realizzazione di quelle condotte formalmente previste nelle singole fattispecie incriminatrici.

Nell'individuazione dei Reati plausibilmente configurabili nell'esercizio delle Attività Sensibili si è altresì considerato la loro possibile configurabilità in forma associativa, stante la presenza dell'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) nel perimetro di applicazione del Decreto.

Con riferimento alla normativa applicabile a INTERCAR, e dalla cui applicabilità potrebbe discendere l'astratta configurabilità di taluni Reati, allo stato, la Società – al pari della controllante e delle controllate – è a capitale interamente privato, non ha titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Essa non è inoltre sottoposta a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), né ai sensi del citato TUF, né, infine, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 (vigilanza IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (vigilanza COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione).

PARTE SPECIALE

1. Elenco dei Reati.

Come illustrato nella Parte Generale, la responsabilità amministrativa in capo alla Società si può configurare con esclusivo riferimento alle fattispecie previste dal Decreto (i cd reati-presupposto).

Come parimenti illustrato nella Parte Generale, le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto sono riportate e aggiornate, con descrizioni esplicative ed esemplificative, e relativi riferimenti giurisprudenziali, nell'elenco dei Reati allegato al presente MOG.

2. Individuazione delle Attività Sensibili.

Dall'analisi iniziale volta ad individuare i Reati che potrebbero essere plausibilmente commessi nell'esercizio delle Attività Sensibili e dal successivo e costante monitoraggio dell'evoluzione dell'operatività aziendale e dei relativi rischi nonché della normativa *pro tempore* applicabile, in sede di risk assesment sono emersi/permangono rischi di accadimento di Reati con riferimento, *in primis*, ai Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e a determinati (vedasi Parte Speciale "2") Reati ambientali; tipologie di reati il cui accadimento costituisce quindi in INTERCAR il principale rischio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2001.

Sussistono, inoltre, rischi di accadimento anche con riferimento ai Reati parimenti presi in considerazione in modo specifico nelle seguenti Parti Speciali.

Con riferimento, invece, alle altre fattispecie di reato previste dal Decreto, alla luce: (i) dell'oggetto sociale e dell'attività concretamente svolta da INTERCAR, (ii) degli elementi oggettivi e degli expertises tecnici necessari alla realizzazione di taluni Reati, (iii) della normativa, nazionale o comunitaria, effettivamente applicabile alla Società, (iv) della struttura organizzativa e dell'assetto societario:

- per alcune di esse se ne è riscontrata/confermata l'impossibilità di accadimento, anche in via del tutto ipotetica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reati di cui agli articoli 25-bis (ad eccezione dei reati di cui agli artt. 473 c.p. e 474 c.p.), 25-quater, 25-quarar.1, 25-sexies, 25-quinquies, Art. 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto; ovvero di cui ai seguenti articoli richiamati nel Decreto: art. 10, L. 146/2006; artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998, art. 2 L. 898/1986, art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06);
- per le rimanenti fattispecie di Reati, pur non potendosene escludere – in via teorica – una loro astratta verificabilità, la loro concreta realizzazione ne è risultata (e si è confermata), tuttavia, contenuta entro limiti di rischio oltremodo ridotti o remoti, quali, sempre a titolo esemplificativo e

non esaustivo: Reati di cui agli articoli 24-bis, 24-ter (ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.), 25-octies.1 e 25-sexiesdecies del Decreto, ovvero di cui ai seguenti articoli richiamati nel Decreto: art. 517-quater c.p., art. 515 c.p. e art. 516 c.p.

Nelle seguenti Parti Speciali del Modello sono pertanto definiti i criteri generali di comportamento, integrati con specifiche regole di condotta, nonché interattivamente individuati i protocolli specifici applicati a presidio dei rischi potenzialmente insiti nello svolgimento delle Attività Sensibili.

3. Criteri generali di comportamento.

Ai Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4 della Parte Generale, è fatto divieto di:

- a) effettuare o promettere, ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di soggetti appartenenti alla P.A. o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero servizi o benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzarne l'indipendenza di giudizio, indurli ad assicurare indebiti vantaggi alla Società ovvero indurli a compiere od omettere atti inerenti o di competenza del loro o di altro ufficio;
- b) dare o promettere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altre società, ovvero a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti, per indurli a compiere od omettere atti in violazione dei loro obblighi di fedeltà o inerenti al loro ufficio a vantaggio di INTERCAR;
- c) effettuare spese di rappresentanza al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e in ogni caso con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine societaria
- d) favorire, nei processi d'acquisto taluni Fornitori perché indicati dai rappresentanti della P.A., anche per interposta persona;
- e) effettuare prestazioni o pagamenti in favore dei Soggetti Terzi, che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere;
- f) presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o contenenti omissioni di informazioni o dati dovuti, a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni, benefici o vantaggi di qualsiasi natura o sotto qualsiasi forma, in particolare fiscali o tributari. Idem dicasi con riferimento ai successivi adempimenti contabili e di eventuale rendicontazione;
- g) destinare o tentare di destinare le somme, i benefici o i vantaggi di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi;

- h) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico della P.A. ovvero manipolare i dati in esso contenuti;
- i) esibire documenti o fornire dati falsi sotto qualsiasi forma a qualsiasi organo della P.A. ovvero tenere una condotta, anche solo omissiva, ingannevole nelle relazioni con essa;
- j) assumere e/o impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- k) indurre, in particolare tramite promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- l) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero acquistare o comunque fare uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
- m) adoperare o fabbricare oggetti o altri beni usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra elencati:

- 1) i rapporti che impegnano INTERCAR nei confronti della P.A. devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti statutariamente competenti ovvero da soggetti appositamente delegati o destinatari di procura e nei limiti della delega o della procura;
- 2) i rapporti con Fornitori, Consulenti e Collaborator, devono essere definiti per iscritto e devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti a INTERCAR o al Gruppo;
- 3) i pagamenti riguardanti i rapporti con i soggetti di cui al punto precedente devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa verifica del regolare assolvimento di tutte le obbligazioni contrattuali a loro carico;
- 4) il perfezionamento o il rinnovo di contratti aventi ad oggetto attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti ovvero attività comportanti l'impiego di personale di terzi presso INTERCAR, deve essere preceduto da verifiche (eventualmente anche in autocertificazione) comprovanti il possesso dei necessari requisiti autorizzativi, di affidabilità ed onorabilità e regolarità contributiva della controparte nonché da dichiarazione attestante l'impiego presso INTERCAR di lavoratori sempre muniti di regolare permesso di soggiorno. Nel caso di contratti pluriennali dette verifiche devono essere effettuate almeno annualmente;
- 5) nella modulistica contrattuale relativa ai rapporti con i soggetti di cui al punto precedente deve contenere specifiche clausole di risoluzione espressa del rapporto nelle ipotesi d'inosservanza del Codice Etico o di dichiarazioni rivelatesi non veritiere;
- 6) fermi restando i limiti di legge nell'uso del contante pro tempore in vigore, fatta salva la gestione della piccola cassa e dei rimborsi spese, nessun incasso o pagamento può essere effettuato in contanti. In ogni caso deve essere documentata la giustificazione di ciascun rimborso e garantita la tracciabilità di ogni movimento del contante;

- 7) nessun tipo d'incasso o pagamento potrà mai avvenire in natura;
- 8) è fatto divieto di emettere o ricevere fatture o altri documenti, ovvero effettuare registrazioni contabili a fronte di operazioni inesistenti o non rappresentative dei fatti e degli eventi aziendali;
- 9) i bonifici di pagamento devono essere predisposti e proposti da un soggetto appartenente a INTERCAR o al Gruppo diverso da colui che, sempre appartenente a INTERCAR o al Gruppo, ne autorizza l'accredito finale;
- 10) i Destinatari i quali vengano a trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con la Società, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia alla Società stessa e astenersi dal proseguire l'attività in conflitto, salvo diversa disposizione impartita da INTERCAR.

Le attività di INTERCAR richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività svolte e gli obblighi d'informazione imposti dalle disposizioni vigenti, i Dipendenti devono assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a INTERCAR e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione.

PARTE SPECIALE 1

Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1.3. Tipologia di Reati.

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25-septies - D.lgs. 231/2001)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati articoli del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG.

Nonostante le due tipologie di reato prese in considerazione dal Decreto tutelino interessi giuridici differenti, si è nondimeno ritenuto opportuno procederne alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto entrambe presuppongono la tutela della salute e della dignità fisica, psicologica, morale e sociale del lavoratore e una, conseguente, contiguità delle aree di rischio e dei relativi presidi procedurali.

1.4. Profili di rischio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale "1" hanno come presupposto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione ai quali non è peraltro possibile un'individuazione di specifiche aree di rischio riguardando, di fatto, tutte le attività svolte all'interno delle strutture di INTERCAR, quantunque con differenti intensità di rischio a seconda delle specifiche caratteristiche proprie delle varie attività svolte nei luoghi di lavoro della Società. Le aree ritenute esposte a un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali sono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro è, seppure presente, valutato in termini di minor rilevanza;
- il processo di selezione e gestione dei Fornitori, dei subappaltatori e quello di assunzione e gestione dei Dipendenti.

Quanto al «vantaggio» quale elemento costitutivo della responsabilità per INTERCAR, esso potrebbe invece concretizzarsi, da un punto di vista economico, in un “risparmio” di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguito con la mancata adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza e/o il mancato controllo circa la loro attuazione e il loro corretto mantenimento.

1.3. Presidi e protocolli.

L’art. 30 del D.lgs. 81/2008 detta dei criteri generali che l’ente deve seguire al fine di ottenere dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo con effettiva idoneità preventiva rispetto alle fattispecie che possono dare luogo alla penale responsabilità dell’ente e, segnatamente, per i reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo, commessi in violazione delle norme dettate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

INTERCAR è dotata di una struttura organizzativa e di un sistema di norme procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro conforme alle regole di condotta e ai principi di controllo previsti dalla normativa pro tempore vigente e dalle norme/linee guida in materia.

Tale Sistema aziendale di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro è integrato col Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme IATF 16949 e ISO 9001, certificato da ente terzo, nonché con un sistema organizzativo e di norme procedurali di gestione dell’ambiente conforme alla norma ISO 14001.

La struttura organizzativa aziendale prevede e individua tutte le figure che, ai sensi di legge, rivestono un ruolo di responsabilità in ordine all’applicazione della vigente normativa in tema salute e sicurezza sul lavoro e attribuisce loro tutti i compiti e tutte funzioni normativamente previste verificandone l’osservanza.

Con particolare riferimento al soggetto identificato quale «*Datore di Lavoro*» ai sensi dell’art. 2, del D.lgs. 81/2008, la procura è conferita a persona in ragione della sua competenza ed esperienza professionale e del relativo ruolo gerarchico/funzionali all’interno dell’azienda che sono adeguati alla natura specifica della funzione delegata. Detta procura è inoltre articolata in modo da garantire l’effettiva autonomia d’esercizio dei poteri conferiti, a partire dall’autonomia di spesa per assumere impegni verso l’esterno finalizzati a garantire la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.

INTERCAR ha effettuato la valutazione dei rischi lavorativi mediante la predisposizione del Documento di Valutazione e Prevenzione dei Rischi (DVR) di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.lgs. 81/2008.

Il DVR è redatto e approvato dal Datore di Lavoro, con il contributo del Medico competente, dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il DVR è custodito presso il sito produttivo di riferimento e aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative e produttive che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di contratti d'appalto di servizi o di opera che ne prevedano l'esecuzione all'interno dei siti produttivi della Società, il Datore di Lavoro redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), col quale sono definite le misure da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti da interferenze fra le attività della Società e le attività delle imprese appaltatrici.

Sono previste riunioni periodiche fra Datore di Lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente, il quale effettua la sorveglianza sanitaria nei termini previsti dalla legge. Le scadenze delle visite sanitarie sono tenute sotto controllo da parte dei singoli Datori di Lavoro.

Il riesame della direzione è lo strumento a disposizione delle unità produttive attraverso il quale vengono considerati annualmente i risultati di sintesi dell'intero processo di miglioramento del SGL nonché individuate le necessarie modifiche da apportare alle politiche della sicurezza e agli obiettivi in esse contenuti.

Le norme procedurali costitutive del Sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sono diffusamente conosciute dai Dipendenti, i quali sono costantemente aggiornati sull'evoluzione delle stesse.

Ogni RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può inoltre subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

La Società è dotata di protocolli aziendali per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). In particolare, tali protocolli definiscono le modalità per la verifica dei necessari requisiti di idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI, nonché la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI.

Esistono, inoltre, Procedure Aziendali per la gestione delle emergenze, i quali prevedono: l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di primo soccorso; l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o

deterioramento dell'ambiente esterno; l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.

INTERCAR, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, garantisce in ogni caso: (i) l'eliminazione dei rischi ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo e, quindi, la loro gestione in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; (ii) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; (iii) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso; (iv) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi; (v) la minimizzazione dell'utilizzo di agenti chimici, compatibilmente con la tipologia della propria attività; (vi) la formazione, l'informazione e l'addestramento dei Dipendenti, modulati in funzione dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell'importanza della cultura della prevenzione antiinfortunistica; (vii) il controllo sanitario dei Dipendenti in funzione dei rischi specifici; (viii) la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso; (ix) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai segnali di avvertimento di sicurezza e ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti; (x) l'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

I Dipendenti sono coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e nella definizione delle iniziative da intraprendere per il loro conseguimento.


INTERCAR: (i) garantisce la corresponsione di retribuzioni in modo conforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque proporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) rispetta la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) in caso di assunzione di cittadini stranieri soggiornanti in Italia, verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società; (iv) effettua le verifiche di cui al punto precedente anche nel caso d'impiego di lavoratori somministrati da agenzie esterne specializzate, il rapporto con le quali prevede in ogni caso l'obbligo per l'agenzia di somministrazione di astenersi, nei rapporti con INTERCAR, da comportamenti che violino le disposizioni di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001; (v) in caso di affidamento in appalto di servizi e/o lavori che implicino l'impiego di personale di terzi presso le strutture della Società, adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e/o il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi

di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare.

L'elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l'esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale "1" è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, al seguente indirizzo:

\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema qualità OMR Group\OMR\Documentazione Sistema Gestione Qualità\01 Indice"

sia a livello locale, al seguente indirizzo



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
TD-ISTRUZIONI OPERATIVE HSE	16/06/2021 09:38	Cartella di file	
TD-MANUALE DELLE EMERGENZE	30/06/2021 12:39	Cartella di file	
TD-MANUALE HSE	10/05/2021 14:53	Cartella di file	
TD-MANUALE ORGANIZZAZIONE HSE	18/05/2020 17:42	Cartella di file	
TD-MODULI HSE	08/06/2021 17:33	Cartella di file	
TD-PROCEDURE HSE	12/07/2021 10:31	Cartella di file	

1.4. Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto in tema di segnalazioni whistleblowing e nel paragrafo 5.1 della Parte Generale, il Datore di Lavoro, anche avvalendosi delle funzioni/direzioni competenti, mette periodicamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, prioritariamente tramite l'indirizzo mail odv@intercar.org, i seguenti documenti:

- (i) un Quadro trimestrale delle informazioni attinenti all'attività del sito produttivo rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, contenente - fra gli altri - l'indice trimestrale degli infortuni e l'indice di gravità degli stessi;
- (ii) l'analitica descrizione delle cause e della successiva gestione di eventuali infortuni mortali e gravi o gravissimi da comunicarsi al verificarsi dell'evento e casi di denuncia di malattia professionale;
- (iii) i verbali e gli esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie in materia di antinfortunistica e tutela della salute;
- (iv) gli esiti degli audit interni o effettuati dalle società di certificazione in materia HSE;
- (v) provvedimenti di sostituzione e di nomina dei RSPP o del Medico competente.

Il Medico competente trasmette annualmente le seguenti informazioni: (1) eventuali modifiche del Protocollo di sorveglianza sanitaria; (2) verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro; (3) relazione sanitaria annuale.

Il medico competente trasmette inoltre, tempestivamente, le segnalazioni di patologie invalidanti correlate alle attività lavorative inviate agli enti competenti.

PARTE SPECIALE 2

Reati Ambientali

2.1. Tipologie di Reati.

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001)

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nel sopra citato articolo del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG

2.2. I profili di rischio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale "2" hanno come presupposto l'esercizio di tutte le attività aziendali che hanno o possono avere un impatto ambientale, anche indiretto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: generazione di rifiuti, deposito temporaneo/stoccaggio presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per raccolta/trasporto/smaltimento/recupero; gestione degli impianti che generano acque reflue industriali nonché gestione degli adempimenti autorizzativi e monitoraggio e gestione dei relativi scarichi; gestione degli impianti che comportano emissioni in atmosfera nonché gestione degli adempimenti autorizzativi e monitoraggio e gestione dei relativi impianti emissivi; gestione, stoccaggio/movimentazione/uso di sostanze chimiche e carburanti che potrebbe comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee; la gestione degli scarichi nelle acque, nel suolo e sottosuolo e dei relativi adempimenti autorizzativi, comunicazioni in caso di eventi potenzialmente contaminanti; gestione delle emergenze ambientali; selezione dei raccoglitori, recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti nonché dei laboratori di analisi; l'eventuale miscelazione di rifiuti.

Visto l'oggetto sociale e il settore industriale d'appartenenza, i luoghi d'insediamento dei siti produttivi, le attività concretamente dalla Società in tali siti nonché la normativa ad essa effettivamente applicabile, non tutte le fattispecie di reato contenute nel sopra citato articolo del D.lgs. 231/2001 sono tuttavia plausibilmente configurabili nell'ambito dell'operatività di INTERCAR.

Non sono concretamente e ragionevolmente configurabili i Reati ambientali previsti nei seguenti articoli: art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; art.

727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; art. 1, 2, 3-bis. e 6 Legge 150/1992 - Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione; art. 137, comma 13, D.lgs. 152/06 - Scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aero-mobili; artt. 8 e 9 D.lgs. 202/2007, art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Di difficile configurabilità, ad oggi, anche il reato di cui all'art. 137, commi 2, 3, 5, D.lgs. 152/06 - Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione.

Ciò, posto che: (i) INTERCAR non ha oggi scarichi di acque reflue industriali, trattando i propri reflui industriali quali rifiuti liquidi (assoggettati peraltro a una più rigorosa normativa); (ii) le acque reflue industriali, per essere considerate tali, devono essere scaricate attraverso un sistema stabile di collettazione (oggi non esistente).

Quanto al «vantaggio» quale elemento costitutivo della responsabilità per INTERCAR, esso potrebbe concretizzarsi, da un punto di vista economico, in un «risparmio» di tempi e costi nello svolgimento delle attività aziendali conseguito con il mancato rispetto o la mancata adozione di tutte le necessarie misure di tutela dell'ambiente ovvero il mancato controllo circa la loro attuazione o il loro corretto mantenimento.

Per i Reati considerati nella presente Parte Speciale, e per la cui realizzazione è sufficiente la colpa, il «vantaggio» potrebbe profilarsi anche con riferimento a mere condotte (non necessitanti dell'accadimento di un evento lesivo per l'ambiente) o di condotte anche solo astrattamente pericolose (non necessitanti cioè della presenza di un danno o di un pericolo concreto per l'ambiente).

2.3. Presidi e protocolli.

INTERCAR, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, è dotata di un sistema organizzativo e di norme procedurali in materia ambientale conforme alla norma ISO 14001, oltre che finalizzato, in particolare, alla prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale, orientato in termini generali al rispetto dell'ambiente, all'impiego di tecnologie ecocompatibili, alla diminuzione della produzione, al riciclo e al recupero dei rifiuti e di tutti i materiali impiegati nelle fasi di lavorazione.

Tale sistema, pur in assenza di una norma simile a quella prevista in materia di Sicurezza sul Lavoro (art. 30, c. 5 D.lgs. n. 81/2008), va considerato un'efficace misura di prevenzione, visto che la giurisprudenza, in più occasioni, ha già riconosciuto a tale standard il valore di «BAT» (*Best Available Techniques*).

Detto sistema si integra inoltre col Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001, nonché col Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme IATF 16949 e ISO 9001, certificato da ente terzo.


La Società ha definito procedure per l'identificazione preventiva dei pericoli e la valutazione e minimizzazione dei rischi, per la gestione delle emergenze e per la disciplina di specifici impatti ambientali. Sono state parimenti definite le responsabilità e le modalità organizzative e gestionali necessarie alla corretta individuazione e minimizzazione delle potenziali fonti di pericolo per l'ambiente.

I tale ambito INTERCAR: (i) promuove tra tutti i Destinatari il rispetto dell'ambiente; (ii) svolge verifiche periodiche sul livello di attuazione del sistema; (iii) garantisce, a tutti i Dipendenti che ai diversi livelli effettuano attività potenzialmente rischiose per l'ambiente, un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani specifici di formazione concernenti l'identificazione e la corretta applicazione delle Procedure Aziendali, delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale, nonché la corretta gestione dei provvedimenti autorizzativi/concessori; (iv) identifica formalmente i soggetti deputati al controllo e alla verifica degli impatti ambientali; (v) garantisce il periodico aggiornamento delle Procedure Aziendali in materia ambientale; (vi) prescrive agli appaltatori dei servizi di raccolta/trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica o revoca delle autorizzazioni in loro possesso verificandone l'adempimento; (vii) garantisce il costante monitoraggio delle scadenze dei provvedimenti autorizzativi ad essa concessi in materia ambientale e la costante aderenza dei processi aziendali alle eventuali prescrizioni ivi contenute.

L'elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l'esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale "2" è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, seguente indirizzo:

[\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema qualità OMR Group\OMR\Documentazione Sistema Gestione Qualità\01 Indice](#)

sia a livello locale, al seguente indirizzo:



ROOT (\\SRV-2019-DAT) (Z:) > Uff. Qualità > 200.0 ISO 45001 > HSE

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
TD-ISTRUZIONI OPERATIVE HSE	16/06/2021 09:38	Cartella di file	
TD-MANUALE DELLE EMERGENZE	30/06/2021 12:39	Cartella di file	
TD-MANUALE HSE	10/05/2021 14:53	Cartella di file	
TD-MANUALE ORGANIZZAZIONE HSE	18/05/2020 17:42	Cartella di file	
TD-MODULI HSE	08/06/2021 17:33	Cartella di file	
TD-PROCEDURE HSE	12/07/2021 10:31	Cartella di file	

2.4. Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto in tema di segnalazioni whistleblowing e nel paragrafo 5.1 della Parte Generale, la Società mette periodicamente a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, prioritariamente tramite l'indirizzo mail odv@intercar.org, i seguenti documenti:

- (i)** un Quadro trimestrale delle informazioni attinenti all'attività del sito produttivo rilevanti in materia ambientale ai sensi del D.lgs. 231/01;
- (ii)** i verbali e gli esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie in materia ambientale;
- (iii)** gli esiti degli audit interni o effettuati dalle società di certificazione in materia ambientale.

PARTE SPECIALE 3

Reati societari e tributari

3.1 Tipologie di Reato

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati societari
(art. 25-ter D.lgs. 231/2001)
Reati tributari
(art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati articoli del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG.

Nonostante i due ordini di reati presi in considerazione dal Decreto tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procederne alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto le aree di rischio, e i relativi presidi procedurali, risultano in buona parte sovrapponibili.

Come detto, la Società è a capitale interamente privato, non è quotata né ha titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Non è inoltre soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 58/1998 (TUF), al D.lgs. 385/1993 (TUB), alla legge 576/1982 e al D.lgs. 124/1993.

Per essa non sono quindi configurabili i Reati che presuppongono tali situazioni di fatto ovvero l'applicabilità di tali disposizioni normative.

Estremamente remoto è altresì il rischio di commissione delle fattispecie di Reato implicanti lo stato di liquidazione della compagine societaria così come del tutto teorico è il rischio di commissione del reato di cui all'art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea (stante l'attuale composizione del capitale sociale,) e di cui alla lettera s-ter dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

In considerazione del fatto che le seguenti fattispecie, Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) e Indebita compensazione (art. 10 D.lgs. 74/2000) - introdotte con D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» - assumono rilevanza ai sensi del novellato art. 25quinquiesdecies del Decreto solo «se

commesse nell'ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», le stesse – stanti le dimensioni attuali delle poste di bilancio - sono state del pari ritenute ad oggi non configurabili per INTERCAR.

3.2. Profili di rischio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale “3” hanno come presupposto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la tenuta della contabilità, le operazioni straordinarie, sul capitale sociale sulle azioni o sulle quote sociali, la predisposizione di bilanci o situazioni infra annuali e il loro processo formazione e di approvazione, le modalità di rilevamento contabile dei fatti di gestione, la predisposizione di relazioni, prospetti e comunicazioni sociali in genere, la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento e alle delibere degli organi sociali, la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale e, più in generale, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci ad altri organi sociali e alle Autorità di vigilanza, la gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità pubbliche di vigilanza;
- la predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali e tributari e, più in generale, della fiscalità aziendale, i processi di gestione formazione e gestione della contabilità fiscale e della fatturazione sia attiva che passiva, la gestione delle attività di acquisizione, detenzione, registrazione di altri documenti analoghi (es. ricevute fiscali e simili);
- l'acquisto o la cessione di assets;
- la gestione dei rapporti con i Soggetti Terzi e delle controversie/conclusioni di accordi transattivi;
- la gestione dei rapporti, anche in sede di verifiche ispettive, con l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, etc.).

3.3. Presidi e protocolli.

Fermi restando i criteri generali di comportamento enumerati in esordio della Parte Speciale, la Società ha implementato un proprio sistema di procedure che regola tutte le attività di natura amministrativo-contabili e fiscali all'interno dei processi di riferimento.

INTERCAR, inoltre, attua una serie di misure idonee ad assicurare la correttezza dei documenti contabili e delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto su di essi fondati, garantendone la custodia, conservazione e tracciabilità anche mediante l'utilizzo di un sistema informatico allo scopo deputato.

- Le Procedure Aziendali assicurano la custodia corretta ed ordinata delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società garantire altresì l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie.

La gestione del ciclo passivo di fatturazione in INTERCAR assicura: la qualificazione del fabbisogno e l'emissione degli ordini di acquisto attraverso la separazione e chiara identificazione delle responsabilità nella richiesta dei fabbisogni e nell'autorizzazione della spesa; un qualificato processo di ricevimento merci/certificazione prestazioni, finalizzato a certificare la prestazione resa, garantendo la corretta imputazione dei costi, l'autorizzazione del pagamento della relativa fattura, nonché la separazione della responsabilità di certificazione dell'effettivo ricevimento delle merci/accettazione della prestazione da quella di autorizzazione al pagamento.

Fornitori, Consulenti e Collaboratori sono scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura, la quale prevede, tra l'altro, la determinazione dei fabbisogni in base a criteri predefiniti, forme preventive di accreditamento tramite screening reputazionali e di affidabilità commerciale nonché modalità di selezione competitiva in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto la qualità, il prezzo e gli altri requisiti di necessità e utilità aziendale.

I contratti sottoscritti con Collaboratori e Consulenti che forniscono servizi professionali continuativi in ambito fiscale, tributario e contabile devono: essere redatti per iscritto; contenere specifica dichiarazione con cui le stesse affermano di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico impegnandosi a tenere comportamenti a esse conformi; contenere clausole che regolino le conseguenze della violazione di tale impegno.

La Società è soggetta alle prerogative di controllo attribuite al Collegio Sindacale nonché al controllo contabile e di corrispondenza dei bilanci alle scritture a cura di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali e delle società di revisione.

Essa assicura la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del CDA o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

L'elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l'esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale "3" è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, al seguente indirizzo:

[\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema qualità OMR Group\OMR\Documentazione Sistema Gestione Qualità\01 Indice](#)

sia a livello locale, al seguente indirizzo:

03.1 Manuale Qualità	08/06/2021 10:16	Cartella di file
04 Istruzioni Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
05 Procedure Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
06_1 Istruzioni di collaudo	22/07/2021 09:10	Cartella di file
06_1_1 Check lists	29/06/2021 09:20	Cartella di file
06_2 Job Instructions	29/01/2021 14:22	Cartella di file

3.4. Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.1- Flussi informativi - della Parte Generale, il Collegio Sindacale invia all'Organismo di Vigilanza, tramite l'indirizzo mail odv@intercar.org, eventuali difformità fra le prescrizioni contenute nel Modello e quelle inserite nelle Procedure Aziendali riscontrate nell'esercizio della propria attività istituzionale.

PARTE SPECIALE 4

Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.1 Tipologie di Reati

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

**Reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies D.lgs. 231/2001)**

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citato articolo del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG.

4.2. Profili di rischio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale "4" hanno come presupposto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione delle risorse finanziarie, ossia le attività di gestione e di movimentazione di tutte le risorse finanziarie, in entrata e in uscita, relative all'attività sociale, ivi incluse le operazioni finanziarie d'investimento e/o impiego di liquidità;
- la gestione degli approvvigionamenti, ossia dell'attività di selezione e di gestione in generale del processo di procurement di opere, beni e servizi nonché la successiva gestione dell'esecuzione dei relativi contratti;
- i processi di contabilità e fatturazione nonché la gestione della fiscalità aziendale.

Le condotte che potrebbero integrare i delitti presupposto dell'autoriciclaggio non sono state tipizzate dal legislatore: qualsiasi delitto commesso dalla Società - da cui questa ricavi un profitto (o un risparmio di spesa) - potrebbe quindi generare un provento illecito da impiegare in attività dell'impresa. Considerata quindi l'ampiezza delle possibili condotte presupposto, il reato può ritenersi non legato a specifici ambiti aziendali. Si evidenzia, tuttavia, che i delitti presupposto maggiormente verosimili sono per larga parte già compresi nell'elenco dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

4.3 Presidi e protocolli.

I presupposti fattuali e i profili di rischio appena sopra evidenziati sono in parte sovrapponibili e coincidenti con quelli presi in considerazione nella precedente Parte Speciale “3”.

I presidi e i protocolli descritti in tale Parte Speciale sono quindi da considerarsi trasversalmente validi ed efficaci anche con riferimento alla prevenzione dei Reati qui trattati.

Con specifico riferimento alle misure di prevenzione del reato di auto-riciclaggio, si rinvia invece a quelle prese in considerazione relativamente ai delitti presenti in tutte le Parti Speciali, i quali delitti, come più sopra accennato, rappresentano le ipotesi maggiormente verosimili di reato necessariamente prodromico a quello di auto-riciclaggio.

Ciò premesso, si ribadisce in ogni caso che INTERCAR ha adottato un’articolazione organizzativa e procedurale - integrata col Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle norme IATF 16949 e ISO 9001, certificato da ente terzo – che preserva il principio generale della segregazione delle funzioni tra coloro che “decidono”, coloro che “istruiscono e eseguono” e i soggetti destinati al controllo ex post.

Fermi restando i criteri generali di comportamento enumerati in esordio della Parte Speciale, nell’ambito di detta articolazione organizzativo-procedurale, INTERCAR, segnatamente: (i) garantisce che le disposizioni di pagamento devono essere predisposte e proposte da un soggetto diverso da colui che ne autorizza l’accredito finale; (ii) garantisce la scelta di Fornitori, Consulenti e Collaboratori con metodi trasparenti e secondo specifica procedura, la quale prevede, tra l’altro, la determinazione dei fabbisogni in base a criteri predefiniti, forme preventive di accreditamento tramite screening reputazionali e di affidabilità commerciale nonché modalità di selezione concorrenziale in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto la qualità, il prezzo e gli altri requisiti di necessità e utilità aziendale; (iii) vieta d’intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospetta l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della legalità; (iv) documenta e traccia ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) attraverso l’impiego di strumenti informatici o di schede di evidenza debitamente conservate; (v) obbliga ad indicare sempre una causale per ogni movimentazione finanziaria; (vi) vieta l’utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (Istituti cd. virtuali); (vii) verifica sempre la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nel rapporto contrattuale con la Società.

L’elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l’esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale “4” è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, al seguente indirizzo:

[\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema_qualità_OMR_Group\OMR\Documentazione_Sistema_Gestione_Qualità\01_Indice”](#)

sia a livello locale, al seguente indirizzo:

03.1 Manuale Qualità	08/06/2021 10:16	Cartella di file
04 Istruzioni Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
05 Procedure Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
06_1 Istruzioni di collaudo	22/07/2021 09:10	Cartella di file
06_1_1 Check lists	29/06/2021 09:20	Cartella di file
06_2 Job Instructions	29/01/2021 14:22	Cartella di file

PARTE SPECIALE 5

Reati contro la Pubblica Amministrazione o l'Autorità giudiziaria.

5.1 Tipologia di Reati

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati contro la Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Intralcio alla giustizia

(art. 25-decies D.lgs. 231/2001)

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati articoli del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG.

Nonostante i due ordini di reati presi in considerazione dal Decreto tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto le aree di rischio, e i relativi presidi procedurali, risultano in parte sovrapponibili.

Per la configurabilità di taluni Reati contro la P. A. assumono rilevanza – poiché richiamate dalle fattispecie di riferimento – le qualifiche soggettive di «*Pubblico Ufficiale*» e di «*Incaricato di un Pubblico Servizio*».

Appare pertanto utile fornire in questa sede una breve descrizione di tali figure.

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», precisando che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

L'art. 358 c.p. definisce invece incaricati di un pubblico servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

5.2. Profili di rischio.

I reati di cui alla presente Parte Speciale “5” hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti

di qualsiasi genere e finalità con la Pubblica Amministrazione, in particolare, richieste e utilizzo di finanziamenti, incentivi, agevolazioni o qualsiasi altra forma di contributo, ovvero di rapporti con l'Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, nonché la gestione delle controversie giudiziali e stragiudiziali.

Ai fini della presente Parte Speciale sono altresì considerate Attività Sensibili: la selezione di Fornitori, Consulenti e Collaboratori e la gestione dei relativi rapporti; la gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni e delle spese di viaggio e di rappresentanza.

La Società svolge un'attività di natura esclusivamente privatistica e i suoi Dipendenti, Amministratori e Sindaci, ovvero coloro che operano in nome e per conto di INTERCAR in forza di procure, non possono essere considerati né come pubblici ufficiali né come incaricati di un pubblico servizio.

Nello svolgimento della propria attività, tuttavia, la Società instaura rapporti con soggetti appartenenti alla P.A e, in particolare, con soggetti esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi.

5.3. Presidi e protocolli.

I presupposti fattuali e i profili di rischio appena sopra evidenziati sono in parte sovrapponibili e coincidenti con quelli presi in considerazione nelle precedenti Parti Speciali "3" e "4", nonché nella successiva Parte Speciale "6".

I presidi e i protocolli descritti in dette Parti Speciali sono quindi da considerarsi trasversalmente validi ed efficaci anche con riferimento alla prevenzione dei Reati qui trattati.

Ciò premesso e fermi restando i criteri generali di comportamento enumerati in esordio della Parte Speciale, INTERCAR adotta, inoltre i seguenti presidi: (i) specifici iter autorizzativi, di rendicontazione e conservazione per gli omaggi eventualmente ammessi e per il rimborso delle spese di viaggio di Dipendenti, Consulenti e Collaboratori; (ii) in occasione di visite ispettive da parte di appartenenti alla P.A., la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due Dipendenti o rappresentanti della Società; (iii) l'accesso al proprio sistema IT connesso con la P.A. è utilizzabile solo da soggetti autorizzati e nei limiti dei profili di autorizzazione disegnati per ciascun operatore in considerazione dei compiti e delle responsabilità assegnati e nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

L'elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l'esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale "5" è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, al seguente indirizzo:

\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema qualità OMR Group\OMR\Documentazione Sistema Gestione Qualità\01 Indice”.

sia a livello locale, al seguente indirizzo:

03.1 Manuale Qualità	08/06/2021 10:16	Cartella di file
04 Istruzioni Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
05 Procedure Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
06_1 Istruzioni di collaudo	22/07/2021 09:10	Cartella di file
06_1_1 Check lists	29/06/2021 09:20	Cartella di file
06_2 Job Instructions	29/01/2021 14:22	Cartella di file

PARTE SPECIALE 6

*Reati informatici e di trattamento illecito di dati, Reati contro l'industria e il commercio e
Reati in materia di violazione del diritto d'autore.*

6.1 Tipologia di Reati

I reati previsti dal Decreto potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da INTERCAR e presi in considerazione nella presente Parte Speciale sono:

Reati informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

Reati contro l'industria e il commercio

(Art. 25-bis-1, D.lgs. 231/2001)

La descrizione delle fattispecie di reato contenute nei sopra citati articoli del D.lgs. 231/2001 sono esposte, in dettaglio, nell'Elenco dei Reati presupposto allegato al presente MOG.

Nonostante i tre ordini di reati presi in considerazione dal Decreto tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procederne alla trattazione in un'unica Parte Speciale in quanto: buona parte delle fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche; in virtù di tale circostanza, le aree di rischio risultano in parte sovrapponibili e disciplinate dalle medesime Procedure Aziendali miranti, trasversalmente, a garantire il corretto utilizzo dei software e delle risorse informatiche, delle opere d'ingegno protette, nonché dei beni/prodotti protetti da titolo di proprietà industriale, da marchi ovvero da segni distintivi di origine, provenienza, qualità.

In quanto contigue all'ipotesi di reato ex art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), prevista dal sopra citato art. 25-bis-1 del Decreto, nella presente Parte Speciale sono inoltre prese in considerazione le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), contemplate nell'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001.

Per converso, allo stato, non sono invece concretamente e ragionevolmente configurabili, ovvero lo sono solo in ipotesi alquanto remota, i seguenti Reati contemplati dall'art. 25-bis.1 del Decreto: art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio; art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

6.2. Presidi e protocolli.

I reati di cui alla presente Parte Speciale “6” hanno come presupposto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del sistema informatico e l'utilizzo di software e banche dati (es. gestione dei profili utente e del processo di autenticazione, sia da parte dei Dipendenti e Amministratori, sia da parte di eventuali utenti esterni; gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio, gestione e protezione della postazione di lavoro, gestione e protezione delle reti e dei canali di posta elettronica, gestione della sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, gestione e installazione programmi software, etc.);
- processi di approvvigionamento e gestione di macchinari, beni o prodotti;
- progettazione e realizzazione di nuovi prodotti e interventi di ottimizzazione su prodotti esistenti;
- pubblicità, marketing e gestione del sito internet.

Con particolare riferimento ai Reati in materia di violazione del diritto d'autore, le Attività sensibili interessano potenzialmente tutti i processi societari in cui sono o potrebbero essere utilizzati beni tutelati da diritti d'autore, visto il diffuso impiego nelle attività aziendali di tecnologie e programmi informatici protetti da licenze di utilizzo.

INTERCAR ha implementato un Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - “RGPD”).

Attraverso tale Sistema INTERCAR assicura che tutti i Dipendenti siano adeguatamente informati circa i controlli di sicurezza del sistema IT e che i Dipendenti coinvolti nel trattamento di dati personali siano adeguatamente informati circa i requisiti per la protezione dei dati e gli obblighi giuridici.

La Società ha attivo un sistema di controllo degli accessi al proprio sistema IT valido per tutti gli utenti, evitando l'uso di utenze condivise, se non nei casi in cui ciò sia indispensabile, garantendo in tali casi che tutti gli utenti dell'account comune abbiano medesimi ruoli e responsabilità.

L'uso delle risorse IT è consentito per esclusive esigenze lavorative aziendali. L'accesso al sistema IT avviene tramite meccanismi di autenticazione almeno basato su una combinazione username/password, le quali ultime devono rispettare livelli minimi di complessità, periodi massimi di validità nonché i numeri di tentativi di accesso non riusciti tollerati.

Il sistema deve essere dotato di time-out di sessione quando l'utente è stato inattivo per un certo periodo di tempo.

I dispositivi portatili sono soggetti agli stessi livelli di controllo di accesso degli altri dispositivi di accesso.

L'accesso wireless al sistema IT è consentito solo per specifici utenti e processi e la comunicazione fra dispositivi e la rete W.I.F.I è protetta da meccanismi di crittografia. Il traffico da e verso il sistema IT è monitorato e controllato tramite firewall, antivirus e sistemi di rilevamento delle intrusioni.

L'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) è preventivamente autorizzato e con limitazioni nella navigazione.

La Società, al fine di prevenire i rischi di un uso illecito del proprio patrimonio informatico, fornisce indicazioni in merito ai comportamenti da tenere nell'utilizzo delle risorse IT, nell'attribuzione e nella gestione delle credenziali di accesso; nell'utilizzo della rete aziendale; nell'utilizzo della posta elettronica; nell'utilizzo della navigazione internet.

Fermi restando i criteri generali di comportamento enumerati in esordio della Parte Speciale, INTERCAR, in ogni caso, vieta, monitorandone periodicamente il rispetto:

- l'installazione dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capaci di impedirle o interromperle;
- d'intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- l'installazione e l'utilizzo di applicativi software non autorizzate dalla Società;
- la disattivazione, duplicazione o diffusione a terzi di applicativi software installati dalla Società;
- l'installazione o duplicazione di applicativi software in supero dei diritti consentiti dalla licenza acquistata dalla Società;
- la duplicazione o l'utilizzo di files in violazione delle norme in materia di diritto d'autore o contenenti materiale pornografico;
- l'invio di allegati contenenti virus e software malevolo diretti a danneggiare o distruggere sistemi informatici di soggetti terzi o dati in questi contenuti;
- l'accesso ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione;
- di rimuovere, di aggirare, tentare di aggirare o disattivare i meccanismi di sicurezza informatici installati dalla Società;
- l'utilizzo codici di accesso al sistema IT diversi da quelli assegnati, se non previamente autorizzati;
- l'utilizzo, la trasmissione o la diffusione, in qualsiasi forma o modalità, di opere musicali o filmati coperti da diritto d'autore, nel caso in cui la società non detenga legittimo titolo all'uso o senza aver adempiuto al pagamento dei diritti tramite SIAE;
- la duplicazione, la diffusione o il trasferimento su altro supporto del contenuto di banche dati di terzi, fuori dal legittimo titolo all'uso.

L'elenco delle Procedure Aziendali attuative di quanto sopra e disciplinanti nel dettaglio l'esercizio delle attività prese in considerazione nella presente Parte Speciale "5" è prontamente consultabile, in modo sistematicamente aggregato e aggiornato, tramite rete intranet aziendale, sia a livello di Gruppo, al seguente indirizzo:

\\10.0.0.10\usersnew\condivisa\Sistema qualità OMR Group\OMR\Documentazione Sistema Gestione Qualità\01 Indice"

sia a livello locale, al seguente indirizzo:

03.1 Manuale Qualità	08/06/2021 10:16	Cartella di file
04 Istruzioni Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
05 Procedure Operative	22/07/2021 09:42	Cartella di file
06_1 Istruzioni di collaudo	22/07/2021 09:10	Cartella di file
06_1_1 Check lists	29/06/2021 09:20	Cartella di file
06_2 Job Instructions	29/01/2021 14:22	Cartella di file

6.3. Organismo di Vigilanza.

Fermo restando quanto previsto in tema di segnalazioni whistleblowing e nel paragrafo 5.1 della Parte Generale, la Società mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tramite l'indirizzo mail odv@intercar.org:

- ogni violazione, anche tentata, di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati da INTERCAR, nonché le successive azioni di mitigazione intraprese;
- le tentate e/o le avvenute violazioni del (o le illegittime intrusioni al) sistema IT della Società;
- gli eventuali rapporti di audit effettuati sul Sistema IT.